

COMUNE DI FAENZA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - FERETRI – TRASPORTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico
- Art. 6 - Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO.

- Art. 7 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi
- Art. 8 - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione e obitori
- Art. 9 - Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive

CAPO III - FERETRI

- Art. 10 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 11 – Nulla osta per autorizzazione al trasporto di salma
- Art. 12 - Tipi di feretri
- Art. 13 - Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 14 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 15 - Definizione di trasporto funebre
- Art. 16 - Definizione di trasporto funebre
- Art. 17 - Servizi e trattamenti funebri
- Art. 18 - del trasporto funebre e dell'attività funebre
- Art. 19 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre
- Art. 20 - Controlli igienico-sanitari
- Art. 21 - Trasporti funebri istituzionali
- Art. 22 - Trasporti funebri a pagamento
- Art. 23 - Trasporto di resti mortali
- Art. 24 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei
- Art. 25 - Accredimento dei soggetti esercenti l'attività funebre
- Art. 26 - Correttezza professionale e commerciale dell'impresa
- Art. 27 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre
- Art. 28 - Effettuazione del trasporto funebre
- Art. 29 - Auto funebri e rimesse delle autofunebri
- Art. 30 - Diritti fissi
- Art. 31 - Tariffe del trasporto funebre a pagamento
- Art. 32 - Condizioni ostative all'accredimento per l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento
- Art. 33 - Inadempimenti
- Art. 34 - Sospensione temporanea e revoca dell'accredimento

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto.

(1) Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri, nonché delle norme relative alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla concessione di suoli e sepolture private, alla costruzione di sepolcri comunali e, eventualmente, privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, compresa la costruzione, manutenzione ed ampliamento dei cimiteri.

Art. 2. Competenze.

(1) Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, all' AUSL, il soggetto gestore del servizio svolge i servizi inerenti alla gestione Funebre e Cimiteriale di cui all'art. 1. nel rispetto del proprio Statuto, in osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

(2) Le attività funebri e cimiteriali del Comune di Faenza in tutti i loro aspetti sono svolte dal soggetto gestore del servizio, ai sensi del presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, dello Statuto dell'Azienda e del Contratto di Servizio.

(3) Delle competenze affidate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 al coordinatore sanitario dell' AUSL è incaricato un Dirigente ed altro personale individuato dagli organi della stessa, in conformità alla legislazione regionale.

Art. 3. Responsabilità.

(1) Il soggetto gestore del servizio cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4. Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri.

(1) Nel disporre della salma, dei resti e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, comunque espressa.

(2) In mancanza, i familiari dispongono nel seguente ordine :

- a) coniuge non legalmente separato,
- b) figli e genitori,
- d) gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta
sui parenti in linea collaterale.
- e) gli eredi istituiti, che dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento,
- (f) convivente.

(3) L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.

(4) Il coniuge superstite mantiene tale priorità, anche quando passi a nuove nozze, sempre che non chieda di non esserne tenuto o di consentire ad altri tra i soggetti di cui al comma secondo l'esercizio di tale facoltà.

(5) Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma secondo o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, Il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma primo, acquisendo le informazioni del caso, anche in via informale.

(6) Si presume che chi agisce avanti al Comune e al soggetto gestore del servizio, per quanto di rispettiva competenza, per le disposizioni di cui sopra abbia titolo derivantegli dall'applicazione del presente articolo, fermo restando che eventuali controversie fra i soggetti di cui al comma secondo andranno risolte avanti all'autorità giudiziaria, lasciando del tutto estranei sia il Comune, sia il soggetto gestore del servizio, ai sensi dell'articolo 108.

Art. 5.

Atti a disposizione del pubblico.

(1) Presso gli uffici del servizio cimiteri è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti e fornisce informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio di Polizia Mortuaria e nel Cimitero dell'Osservanza :

- a) l'orario di apertura e chiusura e la disciplina dell'ingresso e gli eventuali divieti speciali, da esporsi in ogni cimitero:
- b) copia del presente regolamento,
- e) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno,
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo:
- e) l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

(f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(3) Copia del presente regolamento e, ove ne ricorra l'opportunità, anche altri tra gli atti indicati dal comma secondo, sono esposti in visione al pubblico presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune o anche in altri luoghi ritenuti idonei a consentire una piena accessibilità e conoscibilità, individuati con provvedimento del competente dirigente del Comune, su proposta del Direttore del soggetto gestore, o suo delegato.

Art. 6.

Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica,
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo articolo 21;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali,
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) la fornitura del feretro, il trasporto funebre e la sepoltura in campo comune o la cremazione per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 13.

(3) Tali servizi, escluso quello di cui al punto a), di competenza dell'AUSL, dovranno essere erogati gratuitamente ai cittadini del comune da parte del soggetto gestore del servizio, il quale sarà compensato dal Comune secondo il contratto di servizio. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite secondo gli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale.

(4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata accollandosi la differenza rispetto alla normale tariffa che dovrà trasferire al soggetto gestore

del servizio.

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 7.

Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi.

(1) Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme dell'Ordinamento dello Stato Civile, del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di Procedura Penale, delle leggi statali e regionali in materia.

Art. 8.

Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione e obitori.

(1) Presso l'Ospedale, in locali idoneamente attrezzati, sono istituiti il deposito di osservazione e l'obitorio comunali, mediante stipula di apposita convenzione tra il soggetto gestore del servizio, cui vengono delegati i compiti di cui al Capo III del D.P.R. 285/90, e l'AUSL. Gli oneri eventualmente derivanti al soggetto gestore del servizio dalla suddetta convenzione verranno compensati dal Comune come previsto al precedente art.6, comma (3).

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

(4) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell' AUSL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

(5) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale per tale funzione.

(6) Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati del numero di posti salma refrigerati, a cui si aggiungono quelli destinati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, stabilito ai sensi dell'articolo 15, commi secondo e terzo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 9.

Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive.

(1) L'autorizzazione per la sepoltura e l'autorizzazione alla cremazione sono rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile, salvi i casi in cui trovi applicazione l'articolo 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

CAPO III - FERETRI

Art. 10.

Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma: madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto

nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 11.

Nulla osta per autorizzazione al trasporto di salma.

(1) Per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto, il Comune deve preventivamente richiedere il nulla osta da parte del Servizio di Igiene Pubblica, che esercita la vigilanza ai sensi dell'art. 16 - comma 2 del DPR 285/90.

Art. 12.

Tipi di feretri.

(1) Le caratteristiche dei feretri sono indicate dagli articoli 30, 73, 75, 77 del **D.P.R.** 285/90. Nel caso di feretri destinati all'inumazione per i quali sia obbligatoria la doppia cassa, devono essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 75, comma 2 D.P.R. 285/90 ed al punto 9.1 C.M. 24/93.

(2) In caso di salma di persona deceduta per malattie infettive comprese nelle classi 1°, 2° e 3° dell'allegato del Decreto del Ministero della Sanità 15 dicembre 1990, destinata all'inumazione in ambito intracomunale, deve sempre essere utilizzato il metodo di barriera approvato dal Ministero della Sanità in sostituzione della cassa di zinco. Se il trasporto è extracomunale rimane obbligatorio l'uso della cassa di zinco.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune, in altro cimitero del Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell' AUSL, o suo delegato, il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se una salma proveniente da altro Comune è destinata a sepoltura in terra e nel trasferimento è stata impiegata la duplice cassa, da parte degli operatori cimiteriali addetti deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R.10 settembre 1990. n. 285.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 13.

Fornitura gratuita del servizio funebre.

(1) Il Comune di Faenza, tramite il soggetto gestore del servizio, fornisce gratuitamente il servizio funebre comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero o cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, attraverso il dirigente del competente settore, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

(3) I relativi costi sono interamente a carico del Comune secondo il contratto di servizio.

Art. 14.

Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante

impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente riportante il numero progressivo relativo alla sepoltura nel cimitero, viene fissata assieme al cofano prima della sepoltura e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV- TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15.

Definizione di trasporto funebre.

(1) Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri.

(2) Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

(3) Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

(4) Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n.285, dai vigenti regolamenti locali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.

(5) L'AUSL vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 16.

Definizione di attività funebre.

(1) Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

- (a) Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n.773/31;
- (b) Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;
- (c) Trasporto di cadavere.

(2) L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il Titolo V del D. Lgs, 18.8.2000 n.267.

Art. 17.

Servizi e trattamenti funebri.

(1) I servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.

(2) L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 16 comma 1 punto a), comporta le seguenti attività:

- (a) Trasporto del cadavere durante il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità giudiziaria;
- (b) Assistenza alla composizione della salma;
- (c) Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- (d) Suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
- (e) Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, ecc - ove necessario.

(3) L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

(4) Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- (a) Arredo camera mortuaria ove non vietato;

- (b) Vestizione e toeletta funebre;
- (c) Fornitura composizioni floreali;
- (d) Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- (e) Lavorazione di lapidi;
- (f) Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

(5) L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore.

(6) L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Art. 18.

Del trasporto funebre e dell'attività funebre.

(1) Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

(2) L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

(3) Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 385 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n.86.

(4) Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 19.

Disciplina dell'attività di trasporto funebre.

(1) Compete al Sindaco disciplinare con ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- (a) orari di svolgimento dei servizi;
- (b) orari di arrivo ai cimiteri;
- (c) giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- (d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti.

(2) E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

Art. 20.

Controlli igienico-sanitari.

(1) I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

(2) L'AUSL esercita le proprie funzioni di controllo e vigilanza sia direttamente che avvalendosi di personale appositamente incaricato.

Art. 21.

Trasporti funebri istituzionali.

(1) Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:

- (a) salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio sito presso l'Ospedale Civile di Faenza e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;
- (b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- (c) salme di cui si debba effettuare il riconoscimento.
- (d) cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.

(2) In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

(3) Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti o a tariffe ridotte, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino.

(4) Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari o dalle strutture sanitarie convenzionate con la Direzione Sanitaria dell'Ospedale Civile per l'uso del deposito di osservazione; in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

Art. 22.

Trasporti funebri a pagamento.

Tutti gli altri trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento e accreditate dal Comune.

Art. 23.

Trasporto di resti mortali.

(1) Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31.07.1998 n.10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

(2) E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

Art. 24.

Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei.

Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10.09.1990 n. 285.

Art. 25.

Accreditamento dei soggetti esercenti l'attività funebre.

(ANNULLATO dal CO.RE.CO)

Art. 26.

Correttezza professionale e commerciale dell'impresa.

(1) L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:

- (a) L'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
- (b) L'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
- (c) Rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
- (d) Rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
- (e) Correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
- (f) Buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
- (g) Osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
- (h) Comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
- (i) Costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali .

(2) L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

(3) La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali, negli ospizi, nei

collegi, nelle comunità e nelle convivenze in genere.

(4) E' vietata l'istituzione di una sede per la trattazione degli affari di agenzia funebre all'interno del cimitero.

(5) Solo i responsabili delle imprese di Onoranze funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per prestare i propri servizi. E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa.

(6) E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera.

(7) A nessuna impresa funebre sarà concesso di assumere direttamente o di partecipare nella gestione dell'Obitorio comunale tranne nell'eventualità che la Direzione Sanitaria non voglia procedere all'assegnazione a terzi del servizio previo esperimento di gara di evidenza pubblica.

Art. 27.

Autorizzazione al singolo trasporto funebre.

(1) Il trasporto delle salme per il seppellimento o la cremazione deve essere autorizzato su richiesta degli interessati. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione di cui all'art.9.

(2) L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n.285, è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, nonché di quanto disciplinato nel presente regolamento.

(3) In particolare, prima del rilascio, il personale incaricato dovrà verificare, per ciascun trasporto:

- (a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- (b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
- (c) gli elementi identificativi degli incaricati del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato.

(4) Dovranno essere all'uopo predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di controllo.

(5) Nel caso di trasporto per il cimitero di un altro comune dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(6) Le salme provenienti da altro comune o dall'estero devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero; a richiesta dei familiari, il Comune può autorizzare il preventivo trasporto in abitazione privata o in altro locale per consentire particolari onoranze a condizione che sia acquisito il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica.

(7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Comune osservate le norme di cui all'articolo 25 del DPR 10 settembre 1990, n.285.

(8) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, o altro luogo del Comune, il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta dell'abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(9) Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(10) Non sono soggetti all'autorizzazione comunale i trasporti di cadavere disposti da una pubblica autorità e fatti eseguire da incaricati del Comune.

(11) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del DPR 10 settembre 1990, n.285, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Art. 28.

Effettuazione del trasporto funebre

(1) Di norma i trasporti vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

(2) Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.

(3) I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

Art. 29.

Auto funebri e rimesse delle auto funebri

(1) Le auto funebri utilizzate per il trasporto devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciute idonee dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

(2) Le auto funebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste e deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria.

(3) Le auto funebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art. 20 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

(4) All'interno delle auto funebri deve essere conservata copia della dichiarazione di idoneità della AUSL competente e un registro dal quale risultino i controlli annuali effettuati dal Servizio di Igiene Pubblica della stessa AUSL.

(5) Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfezione.

(6) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL, salva le altre eventuali competenze di legge.

Art. 30.

Diritti fissi

(1) I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 285/90.

(2) Inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 DPR 285/1990, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti. Nulla è dovuto per le salme destinate al crematorio provenienti da luoghi posti fuori dal territorio comunale se la destinazione delle ceneri è per il cimitero di un altro comune.

(3) Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto per i trasporti che vengono effettuati dal luogo del decesso all'obitorio comunale o per altri trasferimenti di salme regolarmente autorizzati ma effettuati non in sede di funerale.

(4) Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto, inoltre, per i trasporti di salme di neonati, di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili.

(5) Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti.

(6) Nel caso in cui, per la celebrazione di esequie, fosse richiesto il trasferimento fuori comune di deceduti all'interno del comune destinati ai cimiteri comunali, i relativi transiti si intendono esenti dal pagamento del diritto fisso solamente qualora sia la partenza dal Comune di Faenza che l'arrivo ad un cimitero comunale avvengano nel medesimo giorno.

(7) I diritti fissi possono essere riscossi anche per il tramite dei soggetti pubblici o privati che effettuano il trasporto funebre a pagamento e il relativo importo dovrà essere inserito nella documentazione contabile relativa al funerale, chiaramente identificabile da parte dell'utenza.

Art. 31.

Tariffe del trasporto funebre a pagamento

(1) la tariffa massima del servizio standard dei trasporti funebri a pagamento che si svolgono interamente nel territorio comunale è determinata dal Comune di Faenza.

(2) Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o eguali al massimo, secondo quanto da lei prestabilito e a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.

(3) La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, con la sola aggiunta dei diritti fissi di cui all'art. 30, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

Art. 32.

Condizioni ostative all'accreditamento per l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento

(ANNULLATO dal CO.RE.CO)

Art. 33.

Inadempimenti.

(1) Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione della sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesta, segnalando immediatamente al Comune le irregolarità accertate.

(2) (ANNULLATO dal CO.RE.CO)

Art. 34.

Sospensione temporanea e revoca dell'accreditamento.

(ANNULLATO dal CO.RE.CO)